

Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nei dodici mesi successivi alla data di autorizzazione della Commissione Europea, avvenuta con provvedimento n. SG(99)D/69511 del 10 agosto 1999. Pertanto, il termine di scadenza per l'applicazione dello sgravio triennale di cui trattasi (già fissato al 31/12/1999), è stato prorogato, al 10 agosto 2000,

L'art. 35 prevede che il trasferimento dello Stato all'INPS, dovuto ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/89, comma 3, lettera c), come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995, a seguito dell'adeguamento in base all'indice ISTAT maggiorato di un punto percentuale, per l'anno 2000, è incrementato di 618 miliardi di lire (all.9A).

Detto importo, è attribuito:

- a) per 495 mld, alla rivalutazione della quota di ciascuna mensilità erogata del Fondo pensione lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi e della gestione speciale minatori. Di conseguenza l'apporto complessivo dello Stato, a detto titolo, per il 2000 risulta pari a lire 25.299 mld ;
- b) per 123 mld. alla rivalutazione del concorso dello Stato all'onere dai trattamenti pensionistici di invalidità liquidati ante legge n. 222/1984, come previsto dall'art. 59, comma 34, della legge n. 449/1997. Pertanto, per l'anno 2000, l'apporto complessivo dello Stato al titolo in questione è di 6.273 mld.

Il medesimo articolo 35, al comma 2, - sopprimendo il riferimento agli esercizi 1998 e 1999 di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449/1997, come modificata dall'art. 34, comma 9, della legge n. 448/1998, - rende definitiva l'esclusione dalla procedura di riparto del contributo di cui alla precedente lettera a) tra le gestioni interessate dell'importo pari al 50% delle somme assegnate alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel 1997.

La Conferenza dei Servizi che si è tenuta in data 22.9.2000 ha provveduto a ripartire tra le gestioni INPS interessate il trasferimento statale previsto per l'anno 2000, in 25.299 mld, che al netto delle somme di 2.274 mld, riferibili ai trattamenti pensionistici dei CD-CM liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, di 4 mld. destinate alla gestione speciale minatori, nonché del 50% delle somme attribuite alla gestione degli esercenti attività commerciali (677 mld) e alla gestione artigiani (655), - è stato definito in 21.689 mld..

Detto importo, seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 (rapporto tra lavoratori iscritte e pensionati inferiore alla media, risultanze gestionali negative, rapporto tra contribuzioni e prestazioni con applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media) è stato attribuito al FPLD per 19.999 mld e alla gestione dei CD-CM per 1.690 mld.

Il concorso dello Stato all'onere derivante dalle pensioni di invalidità ante legge n. 222/84, di cui alla precedente lettera b) è stato ripartito; con la conferenza del 21 gennaio 2000, tra le gestioni interessate in proporzione agli importi assegnati per il 1999, e precisamente: al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per 4.998 mld, alla Gestione artigiani per 690 mld. e alla Gestione esercenti attività commerciali per 585

mld., per un totale complessivo di 6.273 mld..

L'art. 38, ai commi 5 e 6, riconosce, a decorrere dal 1.1.2000, il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alle imprese che operano in tali territori e che impiegano lavoratori anche non residenti. La disposizione si applica anche ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni versate già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

Il legislatore con tale norma è intervenuto per ridimensionare gli effetti di una recente sentenza della Corte di Cassazione n.753 del 29 ottobre 1999, con la quale era stato stabilito che gli sgravi contributivi percepiti dalle imprese sugli oneri sociali dei propri dipendenti, dovevano riguardare solo i lavoratori residenti nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno, mentre gli stessi non spettavano per i lavoratori non residenti.

L'art. 41 dispone, a decorrere dall'1.1.2000, la soppressione dei Fondi speciali di previdenza per i dipendenti dell' Ente nazionale per l'energia elettrica e da aziende addette ai pubblici servizi di telefonia e l'istituzione, dalla stessa data, di una evidenza contabile separata del FPLD per l'iscrizione del personale in precedenza iscritto al Fondo, mentre il personale assunto successivamente al 31.12.1999, con la qualifica di operaio, impiegato e quadro, dovrà essere iscritto al FPLD.

L'art. 43, ha disposto la soppressione, al 31 marzo 2000, del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 e la costituzione presso l'Istituto, a decorrere dal 1 aprile 2000, di un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente tutto il personale dipendente dalla Ferrovie Stato Spa, nonché il personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato che transitato, a seguito della mobilità "pubblica" ad altre amministrazioni, ha optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo.

Per lo svolgimento dei compiti del Fondo speciale è previsto il trasferimento all'INPS, nell'arco di un biennio, del personale impiegato in tali attività nel numero massimo di 250 unità, con oneri a carico dello Stato per 20 mld annui (all. 9F)

Gli eventuali squilibri della gestione del Fondo speciale costituito presso l'INPS, restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1092 (all.9A).

L'art. 49, comma 1, in attuazione del punto 3.38 del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione prevede una riduzione, a decorrere dal 1.7.2000, del carico contributivo per il finanziamento delle prestazioni per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, a seguito dello spostamento sulla fiscalità generale di un ammontare pari a lire 3.000.000 del complessivo beneficio in godimento, se questo risulta pari o superiore a tale ammontare, ovvero pari al medesimo complessivo beneficio se d'importo inferiore. Ciò comporta per i datori di lavoro del settore privato una riduzione di 0,2 punti percentuali dell'aliquota corrisposta per la tutela della maternità.

Per i lavoratori iscritti alla assicurazione generale obbligatoria IVS, per le gestioni dei CD-CM, artigiani ed esercenti attività commerciali il procedimento di rideterminazione

del contributo annuo di cui all'art. 6 della L.546/1987 (nel 1998 pari a lire 18.000 per i CD-CM e a lire 18.936 per gli artigiani e i commercianti) ha preliminarmente considerato il conseguimento di una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate, derivandone una ridefinizione del suddetto contributo nell'importo di 14.500 lire annue (all.9D)

L'art. 49, comma 4, diminuisce le aliquote contributive, dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori dei pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, rispetto a quelle fissate con decreto legislativo n. 414/1996 (armonizzazione delle aliquote contributive per AGO e per prestazioni temporanee), per gli anni 2000 e 2001, mentre per i periodi successivi, subordina le riduzioni all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Viene previsto, nel contempo, un apporto dello Stato a fronte dell'onere conseguente alla diminuzione contributiva apportata senza variazione delle correlate prestazioni (all.9E)

Art. 49 comma 12- Le disposizioni contenute nel presente comma ampliano la sfera di tutela della maternità estendendo, dal 1° luglio 2000, le disposizioni previste, dall'art. 66 della legge n. 448/1998 come modificato dall'art. 50, comma 2 della legge n. 144/1999, per le donne italiane prive di tutela obbligatoria della maternità, alle cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno. Inoltre amplia gli eventi previsti, per la concessione dei benefici in parola, inserendo tra essi, oltre la nascita di un figlio, anche l'adozione e l'affidamento preadottivo. Si ricorda che il suddetto assegno spetta a condizione che il nucleo di appartenenza delle madri sia in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al D.Lvo n. 109 /98. L'assegno in parola, concesso dai Comuni, sarà corrisposto dall'INPS, a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi, perentoriamente, entro sei mesi dalla data di nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. Con uno o più decreti del Ministro della Solidarietà sociale, di concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro sono emanate le relative norme di attuazione (all.9C).

L'art. 52 incrementa gli importi delle pensioni sociali, di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969, nonché gli assegni sociali, di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, dal 1° gennaio 2000 di lire 18.000 mensili. Dispone, inoltre, che l'aumento di 18.000 lire mensili, sia corrisposto anche ai titolari di trattamenti di invalidità civile, trasferiti all'INPS al compimento del 65° anno di età, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1970 e dell'art. 19 della legge n. 118/1971, per intero se sprovvisti di altri redditi, mentre in misura tale da raggiungere l'importo della pensione o dell'assegno sociale se hanno altri redditi (all.8A).

L'art. 62, comma 1, proroga, non oltre la data del 31.12.2000, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i seguenti trattamenti di cassa integrazione di mobilità (all.8B):

- a) CIGS, ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge 176/1998, ai dipendenti da aziende di installazione di reti telefoniche;
- b) CIGS e mobilità ai sensi dell'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della legge n. 608/96, ai dipendenti da imprese che operano in aree da reindustrializzare;

- c) CIGS, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 223/199, ai dipendenti da aziende in fallimento o concordato preventivo per i lavoratori (dipendenti Soc. Be'elli), con scadenza entro il 7.1.2000;
- d) CIGS, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge n. 448/99, ai dipendenti da azienda in amministrazione straordinaria (cartiera di Arbatax);
- e) CIGS ai sensi dell'art. 81, comma 6 della legge n. 448/1998, ai dipendenti da imprese interessate da contratti d'area di cui all art. 2, comma 203, lett. f), della legge n. 662/1996 (dipendenti gruppo ENI);
- f) CIGS, ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18.1.94 (G.U. n. 14 del 18.1.95) e 26 gennaio 1996 (G.U. n. 63 del 15.3.1996), per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, ai lavoratori occupati in unità produttive interessate dai contratti d'area, dipendenti da imprese con più di 1500 addetti;
- g) CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge n. 448/98, ai dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti, di viaggio e turismo, di vigilanza e da aziende equiparate disponendo altresì ;
- h) mobilità, ai sensi dell'art. n. 45, comma 17, lett. f), della legge n. 144/1999 , per i lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis ;
- i) mobilità, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lett. c) primo e secondo periodo, della legge n. 144/1999, per i dipendenti licenziati da aziende interessate da contratti d'area, e da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma (dipendenti Valbasento e Interklm);

L'art. 62, comma 2, lett. b, stabilisce che l'importo delle proroghe dell'indennità di mobilità, da riconoscere in attuazione del comma 1, lett. b), h) e i), è ridotta del 10%.

L'art. 62, comma 3, ha concesso ai lavoratori, che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito NATO, e, che siano stati licenziati in conseguenze di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli Organismi stessi, l'ammissione al trattamento di mobilità , di cui alla legge n. 223/1991, nel limite massimo di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2001-2002 (all.9B).

L'art. 62, comma 4, ha modificato il primo periodo dell'art. 45, comma 17, lett. g), della legge n. 144/1999 , aumentando di 10 miliardi (da 25 mld a 35 mld) lo stanziamento previsto per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mobilità, per l'anno 1998, ai lavoratori dipendenti da aziende del settore commercio con più di 50 unità , dalle agenzie di viaggio e turismo, dalle imprese di vigilanza e da aziende equiparate (all. 9B).

L'art. 62, comma 5, modifica l'art.1, comma 1,della Legge 52/1998, estendendo all'anno 2000 la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità, ai fini dell'assunzione agevolata(contribuzione pari a quella degli apprendisti), dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti (non soggette alle disposizioni sulla mobilità) (all. 9E)

L'art. 62, comma 6, dispone l'abrogazione, a far tempo dall'1.1.2000 del D.L. 390/1999, che disponeva tra l'altro la possibilità per le C.R.I. di prorogare al 30.04.2000 i progetti

LSU in scadenza al 31.12.1999, riguardanti gli LSU transitoristi. La stessa norma conferma peraltro la validità e la salvezza degli atti, dei provvedimenti e degli effetti conseguenti alle disposizioni contenute nel decreto abrogato.

Di conseguenza i progetti LSU già prorogati al 30.4.2000 durante il periodo di vigenza del decreto 390/1999 potranno essere regolarmente svolti (all.9B).

L'art. 63, comma 1, stabilisce che, in attesa della riforma delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art. 45, comma 1 lett. d) della legge n. 144/1999, i piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 1-octies della legge n. 608/96, possono prevedere lo svolgimento dell'attività in un periodo non superiore a sei mesi, nel rispetto sia del limite di 960 ore complessive annuali, di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 451/1994, che del limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale (all.9B).

Legge 28 dicembre 1999, n.522 "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale"

L'art.9, comma 1, della legge n. 522 del 28.12.1999 ha esteso al settore mercantile del cabotaggio marittimo, con decorrenza 1° gennaio 1999, lo sgravio contributivo di cui all'art.6, comma 1, della legge 27.2.1998, n.30, con le modalità previste dalla norma stessa, nel limite massimo dell'80 per cento delle contribuzioni dovute, per il triennio 1999-2001.

Le imprese interessate dal beneficio in parola sono quelle che armano navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, cioè ai servizi di trasporto passeggeri, merci, misto di passeggeri e merci, ovvero di crociera, tra porti nazionali. Lo sgravio viene applicato, per le navi nei cui confronti ricorrano dette condizioni di impiego, per l'intero anno contributivo. Gli oneri contributivi interessati dallo sgravio in discorso sono esclusivamente quelli relativi al personale facente parte dell'equipaggio avente i requisiti di cui all'art.119 C.N., cioè in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'U.E. Per quanto attiene l'operatività dello sgravio in parola, si fa presente che la Commissione europea, con nota n.SG/99D/6875 del 18.3.1998, ha ritenuto il predetto regime di aiuto "compatibile con il trattato CE".

Rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera italiana, iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" o nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", gestite da armatori privati o pubblici, adibite per almeno il 50 per cento nell'anno al cabotaggio marittimo nazionale. Per quanto attiene l'armatoria pubblica, beneficiano dello sgravio le navi operanti nel settore del cabotaggio gestite dalle società di preminente interesse nazionale ADRIATICA e TIRRENIA, dalle società di navigazione regionali CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR e SAREMAR, nonché dalle FERROVIE DELLO STATO S.p.a., per quanto attiene gli equipaggi delle navi traghetto per la Sicilia e la Sardegna gestite dalla società stessa.

L'art.9, comma 2, della legge n.522/1999 disciplina inoltre due ipotesi di decadenza dallo sgravio contributivo in esame: 1) il mancato rispetto da parte delle imprese armatoriali dei contratti di lavoro del personale di bordo, componente l'equipaggio della nave italiana, accertato dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) la violazione da parte dell'azienda delle vigenti disposizioni in materia di

sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.

D.l. 17 agosto 2000 - Proroga per l'anno 2000 della riduzione contributiva nell'edilizia.

L'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (collegato ordinamentale alla manovra finanziaria per il 1999), ha previsto la possibilità di prorogare per il triennio 1999-2001 la speciale riduzione contributiva introdotta per il settore edile dalla legge n. 341/1945, subordinando però l'operatività di detta proroga all'emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto ministeriale. Il Decreto Interministeriale (Lavoro - Tesoro) 17 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 2000, emanato ai sensi della citata legge 144, ha prorogato dall'1.1 al 31.12.2000 la riduzione in argomento - che consiste in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro del settore edile, sulle quote diverse da quelle per il FPLD, introdotta dall'articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, scaduta il 31.12.1999. Tale decreto interministeriale ha confermato per l'anno 2000 l'entità della riduzione contributiva nella misura di 11,50 punti percentuali.

D.M. 9 FEBBRAIO 2000 "Prepensionamento lavoratori dell'editoria"

Il D.M. in oggetto ha previsto la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per i lavoratori poligrafici dipendenti dall'E.P.E., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per un massimo di 1700 dipendenti prepensionabili nel periodo 1° giugno 1999 - 31 maggio 2000. Le conseguenti cessazioni dal rapporto di lavoro sono intervenute al 31 marzo, 31 aprile e 31 maggio 2000 rispettivamente per 997, 515 e 129 unità, per un totale di 1641.

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e D.l. 12 aprile 2000 (accordo sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES ed agevolazioni contributi concesse per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale)

Il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2000, in attuazione della direttiva dell'UE 97/81/CE del 15 dicembre 1997, detta nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale abrogando alcune delle norme che precedentemente regolavano la materia.

Il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 febbraio 1999, n. 25, recepisce le due linee guida della direttiva UE 97/81/CE:

- il principio di non discriminazione. Al lavoratore part time sono riconosciuti gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile. E' sancito il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova, le ferie, la maternità, la malattia, la formazione professionale;

- il principio della volontarietà del lavoratore interessato. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, e viceversa, non costituisce giusta causa per il licenziamento

Il provvedimento definisce part time, il contratto individuale che fissa un orario di lavoro ridotto rispetto a quello indicato all'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, (normale orario di lavoro settimanale fissato in 40 ore settimanali) ovvero quello del contratto collettivo nazionale.

Il contratto part time può essere di tipo:

- orizzontale (riduzione giornaliera dell'orario) in cui l'attività viene prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto.
- verticale in cui l'attività a tempo pieno viene prestata limitatamente a periodi determinati (settimana, mese o anno).

I CCNL possono prevedere combinazioni tra le due tipologie contrattuali.

Il provvedimento riprende la norma sugli incentivi al part time contenute nell'art. 7, c. 1, lett. a), del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (riduzione dell'aliquota Ivs), rimandandone la determinazione ad un apposito decreto interministeriale che è stato, emanato il 12 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. del 3 giugno 2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.

I benefici contributivi, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici, riguardano, nella prima fase, solo le nuove assunzioni, a tempo indeterminato e parziale, in soprannumero alla forza media dei 12 mesi precedenti, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000.

Successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, il beneficio sarà riconosciuto subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Il decreto Interministeriale prevede, la riduzione, per la durata di un triennio, dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro (privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici), dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti, calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi., nella seguente misura:

- 7 punti percentuali, per contratti part- time con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;
- 10 punti percentuali, per contratti part- time con un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore; la misura della riduzione di cui alla lettera
- 13 punti percentuali, per contratti part- time con un orario di lavoro settimanale superiore a 28 ore e non superiore a 32

Per l'individuazione delle predette fasce di orario settimanale si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua. Il beneficio previsto è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il decreto prevede, inoltre, particolari modalità da rispettare per l'accesso ai benefici

Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81(integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge n. 144/1999)

Il decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega, conferita con l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è finalizzato essenzialmente a realizzare lo svuotamento progressivo del bacino dei lavoratori socialmente utili e a questo fine ha apportato rilevanti integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468/1997.

Tutto ciò premesso con il decreto legislativo di cui all'oggetto viene stabilito che:

- dal 1° maggio 2000 in poi, gli Enti utilizzatori che hanno in corso attività progettuali a carico del Fondo per l'Occupazione (e cioè dello Stato) potranno ancora impegnare nelle attività socialmente utili ,disciplinate dal decreto in oggetto, soltanto quei lavoratori cosiddetti "transitoristi", quelli cioè che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in progetti LSU/LPU nel periodo compreso tra il 1.1.1998 e il 31.12.1999, a condizione che non abbiano maturato alla data del 31.12.1999 i requisiti previsti per ottenere il pensionamento anticipato LSU, non siano destinatari di mobilità lunga o di trattamento speciale edile lungo, non abbiano conseguito la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468/1997 e del decreto interministeriale 21.5.1998, ovvero non siano stati dichiarati decaduti dal trattamento previdenziale eventualmente in godimento e cancellati dalle liste di mobilità per aver rifiutato l'avviamento ad attività LSU;
- i suddetti lavoratori, per poter continuare a svolgere la propria prestazione in attività socialmente utili, devono produrre all'Ente utilizzatore una dichiarazione, con la quale attestare i progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui hanno complessivamente maturato, nel biennio 1998-1999, i 12 mesi di impegno richiesti.
- la prestazione di attività socialmente utile non configura un rapporto di lavoro subordinato, conferma il limite di impegno n 20 ore settimanali, per un massimo di otto ore giornaliere , per il quale viene corrisposto un assegno mensile di 850.000 rivalutate annualmente dal 1° gennaio 1999 nella misura dell'80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo (assegno che dal 1° gennaio 2000 è di lire 860.710);
- la durata della prestazione in attività socialmente utile viene determina nel periodo massimo di sei mesi rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi (cioè fino massimo al 30 aprile 2001), in tal caso l'onere per la corresponsione dell'assegno sarà per il 50% a carico del F.O. e per il restante 50% a carico dell'Ente utilizzatore (gli assegni per il nucleo familiare , qualora spettanti saranno corrisposti dall'INPS e saranno per entrambi i semestri a carico del F.O.)
- ai fini della prosecuzione delle attività, gli organi competenti degli Enti utilizzatori, preso atto delle predette dichiarazioni, deliberino – tra l'altro – in ordine all'elenco nominativo dei soggetti da utilizzare, alla durata delle attività e alle modalità di svolgimento. Le delibere dovranno essere rese esecutive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e inviate anche alle Sedi INPS territorialmente competenti.
- l'Istituto, nei limiti delle disponibilità del F.O. a fronte della attività svolte a partire dal mese di maggio, potrà corrispondere agli interessati il 100% dell'assegno spettante (ora denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente

- utili) quando i relativi Enti utilizzatori avranno fatto pervenire detta delibera. In attesa dell'invio della delibera stessa, nei confronti dei lavoratori che avranno presentato ai rispettivi Enti utilizzatori la dichiarazione di cui sopra e i cui nominativi saranno stati comunicati dagli Enti stessi alle Sedi INPS potrà essere corrisposto soltanto il 50% dell'assegno.
- al fine di creare occupazione stabile nel tempo, concede ai datori di lavoro che assumono lavoratori che hanno maturato, nel biennio 1998-1999, i dodici mesi di impegno in progetti di LSU-LPU i seguenti incentivi:
 - un contributo pari a 18 milioni per ciascun soggetto assunto a tempo pieno ed indeterminato ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi. Detto contributo in caso di assunzione a tempo parziale ed indeterminato, inferiore a 30 ore settimanali è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore;
 - l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/91 (contribuzione, per la parte a carico del datore di lavoro, pari a quella dovuta per gli apprendisti) nel caso di assunzione a tempo determinato e, nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di 18 milioni. Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di contratti di fornitura di lavoro temporaneo con la particolarità che, per i rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato in tempo indeterminato, il contributo di 18 milioni spetta alla ditta utilizzatrice, ed alla ditta fornitrice di lavoro è riconosciuto un incentivo di 3 milioni;
 - I benefici di cui sopra sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi per nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria e sono posti a carico del Fondo per l'Occupazione ;
- la riapertura dei termini di presentazione della domanda di pensionamento anticipato, già fissati al 31.12.1999, per coloro che, pur essendo in possesso alla data del 31.12.1999 dei prescritti requisiti minimi di contribuzione e di età non hanno presentato la domanda stessa entro tale data. Il nuovo termine per la presentazione della domanda, fermo restando che tutti i requisiti previsti per l'ammissione al pensionamento in parola devono essere stati maturati entro la data del 31.12.1999, è stato fissato al 21 giugno 2000. Secondo quanto stabilito dal decreto n. 81/2000, con effetto dal 1° maggio 2000, i lavoratori di cui trattasi non hanno più titolo alla corresponsione dell'assegno previsto per l'impegno in attività socialmente utili. Ciò anche nel caso in cui non abbiano presentato la domanda di pensionamento o non la presentino entro il 21 giugno;
- nei casi in cui il trattamento pensionistico anticipato, calcolato sulla base della contribuzione versata all'atto della relativa domanda, risulti di importo inferiore all'assegno per attività socialmente utili, che agli interessati venga comunque garantito un importo pensionistico pari a quello dell'assegno spettante alla data della domanda stessa. Tale integrazione è posta a carico del Fondo per l'occupazione.

Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità).

La legge in oggetto al fine conciliare i tempi di cura familiare, di lavoro, di formazione e di relazione ha adottato delle strategie di intervento che innovano profondamente rispetto al passato. Per prima cosa ha definito un nuovo concetto di congedi parentali nel quale viene dato nuovo rilievo alla figura paterna.

L'articolo 3, introduce alcune modifiche alla legge 1204 del 1971, nella parte relativa ai congedi dei genitori per "l'astensione facoltativa", precisamente:

- al comma 1, stabilisce che il diritto all'astensione facoltativa ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto, e che la medesima tutela viene estesa anche alle lavoratrici autonome, dal 1° gennaio 2000, per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino;
- al comma 2, che sostituisce l'art. 7 della legge n. 1024/1971, viene sancito il diritto di ciascun genitore ad assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita (perciò, 6 anni) del bambino per un periodo complessivo di 10 mesi. Nel rispetto di detto limite, il diritto ad assentarsi compete:
 - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di assenza obbligatorio, per un ulteriore periodo, di nel limite massimo, di 6 mesi (continuativo o frazionato)
 - al padre lavoratore, per un periodo massimo di 6 mesi, elevabile a 7 qualora effettui almeno 3 mesi di astensione dal lavoro. In questo caso il periodo complessivo è di 11 mesi;
 - a un solo genitore, per l'intero periodo di 10 mesi.

Sempre lo stesso comma, disciplina poi il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro, purché non contemporaneamente, durante le malattie del bambino di età inferiore ad otto anni (il limite precedente era di tre anni) certificate da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Tutti i periodi di assenza per astensione facoltativa e per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizi.

Il diritto di assentarsi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche nel caso in cui l'altro genitore non ne ha diritto.

Le disposizioni sui congedi dei genitori spettano anche in caso di adozione e affido. Il diritto deve essere esercitato entro tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, se questi ha un'età tra 6 e 12 anni.

- Il comma 3, integra la disciplina dei permessi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, prevista dall'art. 10 della legge n. 1204, estendendo a tali periodi di riposo, le disposizioni in materia di contribuzione figurativa nonché di riscatto ovvero di contribuzione volontaria, per le lavoratrici che si trovino in astensione facoltativa oltre il terzo anno di vita del bambino e raddoppia dei periodi di riposo in caso di parto plurimo, prevedendo che le ore aggiuntive possano essere fruite anche dal padre.
- Il comma 4, sostituisce il comma 2, lett. b) dell'articolo 15 della legge 1204, che regola il trattamento economico delle varie forme di astensione dal lavoro e conferma il diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 % della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria, mentre per l'astensione facoltativa prevede importi differenziati e precisamente:
 - un'indennità pari al 30% della retribuzione nei primi tre anni di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, integralmente

coperto da contribuzione figurativa;

- in tutti gli altri casi, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino ove il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO, spetta un'indennità pari al 30 % della retribuzione, mentre nessuna indennità è corrisposta ove il predetto reddito superi tale limite. È comunque prevista in tali casi la copertura previdenziale, con contribuzione figurativa rapportata ad un valore retributivo convenzionale, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato;
 - Per i periodi di assenza connessi alla malattia del bambino di età non superiore a tre anni, è dovuta la sola contribuzione figurativa piena; per la fascia di età compresa tra i tre e gli otto anni, la contribuzione figurativa è invece rapportata ad un valore retributivo convenzionale, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato.
- il comma 5, estende tutte le disposizioni che figurano al medesimo articolo ai genitori adottivi o affidatari, consentendo altresì che il diritto all'astensione facoltativa o per malattia del bambino, possa essere esercitato nei tre anni successivi all'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel caso in cui all'atto dell'adozione o dell'affidamento questi abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di lavoratori a domicilio ed addetti ai servizi domestici e familiari.

L'articolo 10 disciplina l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di quelli in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità, consentendo l'anticipo della sostituzione stessa di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo ed attribuendo, alle aziende con meno di 20 dipendenti, uno sgravio contributivo nella misura del 50% fino al compimento di un anno di età del bambino, ovvero per un anno dall'accoglienza in famiglia del minore adottato o in affidamento. Le stesse agevolazioni sono previste per le imprese che effettuano assunzioni in coincidenza con la maternità delle lavoratrici autonome della cui collaborazione si avvalgano.

L'articolo 11, integrando l'articolo 4 della legge 1204, stabilisce, in caso di parto prematuro, che i giorni non goduti di astensione obbligatoria vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto;

L'articolo 12 prevede la possibilità di una diversa modulazione temporale del predetto periodo di astensione obbligatoria, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non pregiudica la condizione di salute della gestante o del nascituro.

L'articolo 13, che integra la legge n. 903 del 1977, riconosce il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte, grave infermità della madre o di abbandono da parte di quest'ultima, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre. A quest'ultimo si applicano le disposizioni in materia di computo dell'anzianità di servizio per il periodo di astensione obbligatoria ed il relativo trattamento economico. È altresì riconosciuto al padre il diritto di fruire dei periodi di riposo giornalieri, di cui all'articolo 10 della legge 1204, nel caso in cui i figli siano affidati esclusivamente a lui ovvero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

L'articolo 19, modifica l'articolo 33, della legge n. 104 del 1992, disponendo la copertura figurativa dei giorni di permesso – tre al mese – spettanti nel caso di

assistenza di bambini ovvero di parenti ed affini affetti da handicap grave; prevedendo che la facoltà di scelta della sede di lavoro ed il divieto di trasferimento senza consenso dell'interessato venga riconosciuto anche a chi assiste un parente portatore di handicap non convivente, ed infine attribuendo alla persona maggiorenne portatrice di handicap la possibilità di usufruire alternativamente dei congedi previsti ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 33.

L'articolo 20 sancisce che tutte le agevolazioni previste dal citato articolo 33 si applichino anche se l'altro genitore non ne ha diritto, nonché ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente od affine affetto da handicap, anche se non convivente.

O.M. n. 3090 del 18.10.2000, e O.M. n. 3095 del 23.11.2000 (interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000).

A seguito degli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000 sino al mese di novembre, hanno colpito i territori della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, ed Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Puglia, la provincia autonoma di Trento, l' O.M. n. 3090/2000, come modificata dall'O.M. 9095/2000, ha previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privato e ai soci di cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, non rientranti nel campo d'applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a seguito delle calamità oggetto della presente ordinanza, la corresponsione per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, di un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, ovvero proporzionata a detta riduzione, nonché, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità, di cui trattasi, spetta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere l'attività lavorativa per gravi danni all'abitazione, per assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di trasporto. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, conseguenti agli eventi calamitosi, sono sospesi sino al 31.12.2000, ed ai lavoratori spetta il trattamento pari alla CIGS e connesso ANF.

I periodi di percezione dei trattamenti di CIGS di cui trattasi non si computano al fine della durata massima stabilita dalle norme vigenti.

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31.12.2000.

Decreto legge n. 346/2000 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)

L'articolo 1 (ammortizzatori sociali):

- *al comma 1*, ha previsto l'elevazione dal 30% al 40% della misura di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con decorrenza dal 1° dicembre 2000, per adeguarla agli standards europei, ed il prolungamento a nove mesi del periodo di fruizione per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni;

- al comma 15, per assicurare la corresponsione dell'indennità di mobilità, già concessa dall'art. 81, comma 3 della legge n. 488/98 e dall'art. 62, comma 1 lett. g) della legge 488/99, ai lavoratori dipendenti del settore commercio, delle agenzie di viaggio e dalle imprese di vigilanza, ha integrato lo stanziamento per gli anni 1999/2000 di lire 94 mld.

L'articolo 2- Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

Affronta, in prospettiva di un'effettiva risoluzione, la complessa problematica dei lavori socialmente utili, avvalendosi anche del ruolo partecipativo delle Regioni attraverso la previsione di convenzioni da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le singole regioni interessate.

In particolare è stata disposta:

- la riapertura fino al 30.04.2001 del termine, già scaduto, per la presentazione, da parte dei lavoratori socialmente utili "transitoristi", delle domande di prepensionamento di vecchiaia e di anzianità. I requisiti richiesti per avere titolo al prepensionamento devono essere posseduti al 31.12.1999 (comma 1);
- la corresponsione dell'incentivo, previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000, per l'anno 2001, anche alle Regioni, agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria che, qualora sussistano vuoti di organico, assumono soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

oooooooooooooooooooo

Sentenza della Corte Costituzionale n.6 del 18-21 gennaio 1999 sulla indennità di mobilità in caso di mancata attivazione della relativa procedura

A seguito della sentenza n. 6 del 18-21 gennaio 1999 della Corte Costituzionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che i lavoratori, pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità, non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, iscritti su richiesta nelle relative liste possono ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti conseguenti alla totale cessazione dell'attività aziendale.

Tale criterio deve essere applicato a tutte le domande presentate nel 2000 e, su istanza degli interessati, anche a quelle presentate in precedenza e definite in maniera difforme.

Decisione della Commissione Europea del 10 gennaio 2000

In data 10 gennaio 2000 la Commissione europea, a seguito della procedura d'infrazione aperta nel 1997, ha notificato allo Stato italiano una decisione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23.6.2000) che sancisce l'incompatibilità con il mercato comune di gran parte degli sgravi contributivi di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 5 agosto 1994, concessi nel periodo 1/1/95 – 30/11/97 alle imprese (circa 1.500) situate nei territori di Venezia, Chioggia e isole della laguna ai sensi della legge 31 maggio 1995, n.206 (art.5 bis).

La decisione impone, altresì, allo Stato italiano l'obbligo di ripetere le somme presso i beneficiari.

In particolare, la Commissione europea ha stabilito che gli aiuti finalizzati al mantenimento dell'occupazione (sgravio unico ex art.1 D.M. 5 agosto 1994) contrastano con l'art.87 del Trattato, mentre lo sgravio incentivante ex art.2 del D.M. citato è compatibile solo limitatamente ai territori di Chioggia e ad alcune aree del comune di Venezia (Pellestrina - San Pietro in Volta, zona portuale, Murano, Burano e isole del comune di Venezia, ecc.).

Sentenza Corte Costituzionale n. 184 del 9 maggio–9 giugno 2000 in materia di rivalutazione dell'indennità di mobilità

L'Istituto ha disposto che gli importi dell'indennità di mobilità non possono nell'arco temporale di fruizione della stessa variare, in capo allo stesso disoccupato, in quanto il meccanismo di adeguamento stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (che prevede che l'indennità di mobilità venga adeguata annualmente in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza), non è più operante a seguito dell'intervenuta abolizione dell'indennità di contingenza.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 184 del 9 maggio–9 giugno 2000 ha dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità delle norme di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991, all'articolo 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451 e all'articolo 54, comma 12, della legge 27 dicembre, n. 449 nella parte in cui esse stabiliscono che l'incremento annuale, fissato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1995, si applichi soltanto al trattamento di integrazione salariale straordinaria, e non anche all'indennità di mobilità.

Di conseguenza è da considerarsi confermato il fatto che l'incremento annuale secondo gli indici ISTAT può essere applicato soltanto all'integrazione salariale straordinaria, ed è confermata altresì la validità del criterio adottato dall'Istituto. Pertanto, tale rivalutazione potrà essere applicata all'indennità di mobilità soltanto a seguito di specifica disposizione di legge.

Delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000. Riclassificazione zone svantaggiate.

Con delibera n. 42 del 25 maggio 2000, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nel determinare per l'anno 2000 la misura delle agevolazioni contributive previste per il settore agricolo dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha provveduto ad una riclassificazione dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate.

Il provvedimento attua le disposizioni contenute all'articolo 2, c. 2 del Decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, come modificato dall'art. 27, c. 19, della legge n. 488/1999 il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993 (zone montane di cui all'art.9 del D.P.R. 29.09.1973, n. 601 e zone svantaggiate di cui all'art.15 della L.27.12.1977, n. 384) debba essere ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.

La delibera del CIPE, stabilendo per tutto il territorio nazionale i parametri per la delimitazione delle aree svantaggiate, determina anche i relativi livelli contributivi. In applicazione della delibera in oggetto, le riduzioni contributive previste dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, risultano, anche per l'anno 2000, così determinate

- a) nei territori montani particolarmente svantaggiati
 - la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall'art. 11, c. 27 della legge 537/1993;
- b) nelle restanti zone agricole svantaggiate
 - la riduzione contributiva compete nella misura del 40 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall'art. 11, c. 27 della legge 537/1993.

Al riguardo, si fa presente che la delibera CIPE ha totalmente incluso tra le aree svantaggiate i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993 cioè le zone definite Mezzogiorno (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) per le quali sono cessate al 31/12/1999 le riduzioni contributive di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 come modificate, da ultimo, dall'art. 1, comma 50 della legge 28 marzo 1997, n. 81.

Restano invece ancora esclusi, per l'anno 2000, i comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, ai quali i benefici saranno estesi dal 2001.

.....

Anche per il 2000 la Gestione sotto l'aspetto del gettito contributivo sarà interessata anche dalla prevedibile lievitazione dei monti retributivi imponibili e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare l'art. 1 della legge 389/1989 stabilisce " che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti , contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo ".

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1999, in attuazione dell'art.1 della legge 537/1981, aumenteranno i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti a loro volta, dovranno essere adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente al 1 gennaio 1999 (art.7, comma 1, secondo periodo, della legge 638/1983, modificato dalla legge 389/1989).

Con la stessa decorrenza subiranno variazioni le retribuzioni convenzionali.